Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 242 del 30/10/2026

Settore IV - Corpo di Polizia Locale

OGGETTO:	**OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CON "CATENE/CALZE DA NEVE" A BORDO PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, ESCLUSI CICLOMOTORI A DUE RUOTE E MOTOCICLI, IN TRANSITO SULLE STRADE DELLA CITTA' DI SASSUOLO (MO), NEL PERIODO 15 NOVEMBRE 2026 – 15 APRILE 2027.**

Il Comandante

Premesso che:
durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;
in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio con catene da neve o dispositivi supplementari omologati a bordo;

Visti:
gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;
l'art. 122 del D.P.R. n. 495/1992;
la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;
il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2;
la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 1580 del 16 gennaio 2013 – Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
Ordinanza Comunale Reg. n. 285/2021;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ROSSANA PRANDI e stampato il giorno 02/11/2026 da Olivo Antonio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

la successiva nota di chiarimento prot. 532 del 03/02/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto i quadricicli leggeri e la definizione di strada;

Sentito il parere del competente ufficio della SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

il rispetto dei seguenti provvedimenti su tutte le strade del territorio comunale, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dei giorni ricadenti all'interno del periodo che va dal 15 Novembre 2026 al 15 Aprile 2027:

1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo suindicato transitano sulle strade di competenza del Comune di Sassuolo (MO) devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
2. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Qualora il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola, lo stesso è autorizzato a raggiungere la destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto stradale lo consentono.
3. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. Nel caso d'impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, l'installazione è raccomandata su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
4. I dispositivi antisdrucciolevoli ("catene"), impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, per i veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 ton), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 ton) e O2 (rimorchi con massa massima superiore a 0,75 ton ma non superiore a 3,5 ton) devono essere conformi alla norma UNI 11313, attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI, da parte del fabbricante. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla norma austriaca ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote), N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) e O superiori.
5. I dispositivi supplementari di aderenza in tessuto cosiddette "calze da neve", impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, per i veicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 devono essere conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020 (attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI da parte del fabbricante); ex circolare del Ministero

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ROSSANA PRANDI e stampato il giorno 02/11/2026 da Olivo Antonio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

dell'Interno/Dipartimento Pubblica Sicurezza prot: 300/STRAD/10000035611.U/2022 del 27/10/2022.

6. I dispositivi antisdrucciolevoli-aderenza, da tenere a bordo, devono essere delle misure adatte agli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso d'impiego, devono essere seguite le istruzioni d'installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

7. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote del veicolo.

DISPONE CHE

Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente Ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 285/1992.
L'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 285/1992.
L'intervento della Polizia Locale per il ripristino della circolazione o la rimozione dell'intralcio, causato direttamente o indirettamente dalla condotta del contravventore, sarà conteggiato a carico di quest'ultimo sulla base del costo medio orario degli operatori di P.L.; il costo dell'eventuale intervento di personale tecnico per la messa in sicurezza del veicolo o per qualsiasi altra attività finalizzata al ripristino della sicurezza della circolazione stradale sarà conteggiata analogamente a quanto previsto in precedenza.

DISPONE INOLTRE CHE

SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. sia incaricata dell'apposizione dell'idonea segnaletica prescritta dal Codice della Strada.
Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantire ampia e tempestiva divulgazione.
Il presente atto sia trasmesso a: Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Prefettura di Modena, Questura di Modena – Commissariato di Sassuolo, Comando dei Carabinieri di Sassuolo.

AVVERTE CHE

1. che l’ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopraccitati segnali stradali che la Richiedente, esecutrice dei lavori in oggetto, provvederà ad apporre affinché quanto sopra disposto sia portato a conoscenza degli utenti della strada.
2. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è ammesso:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ROSSANA PRANDI e stampato il giorno 02/11/2026 da Olivo Antonio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

i. ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;

ii. ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e ss.mm.ii e ex art. 6, comma 4 del DL 19/2026 convertito in legge n. 50/2026;

iii. ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii..

3. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

4. I trasgressori saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/92 n° 285 e s.m.;

5. Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, i dati essenziali relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell'apposito elenco all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

SOSPENDE

Per il periodo sopra indicato tutte le disposizioni precedenti che nelle strade del territorio comunale siano in contrasto con il presente provvedimento

Il Comandante
ROSSANA PRANDI / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto in firma digitale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ROSSANA PRANDI e stampato il giorno 02/11/2026 da Olivo Antonio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.